

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

- I. N. A. I. L. -

R E G O L A M E N T O

D I

O R G A N I Z Z A Z I O N E

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento definisce le linee fondamentali di organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL, di seguito denominato Istituto.

2. Le disposizioni contenute nel Regolamento si applicano all'attività svolta per l'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Istituto dalle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 2

Principi fondamentali

1. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto si adeguano al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo degli Organi di governo e le funzioni relative all'attività di amministrazione e gestione.

2. L'attività dell'Istituto si esplica tramite lo strumento organizzativo della pianificazione, programmazione e verifica dei risultati della gestione, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) efficienza, efficacia, economicità, imprenditorialità e rispondenza dell'attività di gestione agli obiettivi di pianificazione, programmazione e di razionalizzazione dei costi;

b) funzionalità organizzativa finalizzata alla semplificazione delle procedure, alla tempestività dell'azione amministrativa, all'ottimizzazione dei processi di comunicazione interna ed esterna, alla flessibilità operativa e di utilizzo delle risorse e al miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati all'utenza;

c) valutazione della performance e promozione delle pari opportunità;

d) legalità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;

e) valorizzazione delle attività istituzionali mediante ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse;

f) equilibrio finanziario generale, nonché nelle singole gestioni;

g) correttezza, trasparenza e parità di trattamento nelle procedure negoziali e nella scelta di contraenti esterni;

h) tutela della riservatezza dei dati contenuti negli archivi e banche dati gestite dall'Istituto, nell'osservanza della disciplina sul diritto di accesso e di protezione dei dati personali.

ARTICOLO 3

Funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di amministrazione e di gestione

1. La funzione di indirizzo politico – amministrativo si estrinseca:

a) nella definizione delle linee generali di indirizzo per la programmazione e gestione dell'attività amministrativa in coerenza con i vincoli della politica economica nazionale e delle risorse disponibili;

b) nella promozione della cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità dell'azione amministrativa;

c) nella definizione degli obiettivi strategici pluriennali, delle priorità e delle linee guida fondamentali dell'attività dell'Istituto, sia in termini funzionali che finanziari;

d) nella pianificazione pluriennale in coerenza con gli obiettivi strategici e di bilancio;

e) nell'articolazione annuale delle attività per obiettivi, nell'individuazione delle relative risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie e nell'adozione dei documenti previsionali di programmazione;

f) nella definizione del Piano della performance, sulla base dei contenuti della pianificazione e della programmazione ed in coerenza con gli obiettivi di bilancio;

g) nella definizione del Programma per la trasparenza e l'integrità;

h) nella verifica della rispondenza dell'attività di gestione e dei risultati raggiunti rispetto agli indirizzi ed ai programmi e nella definizione, ove necessario, di direttive generali finalizzate a riallineare l'attività di gestione;

i) nella definizione della Relazione sulla performance adottata a consuntivo, con riferimento all'anno precedente;

j) nella definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

k) nell'adozione di decisioni in materia di atti normativi e dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo.

2. La funzione di amministrazione e di gestione è diretta ad assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali e dei relativi programmi. Tale funzione comporta l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti necessari all'espletamento dei servizi istituzionali e strumentali. Per il raggiungimento degli obiettivi programmati la funzione si estrinseca in particolare nella:

a) acquisizione delle entrate;

b) gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compreso l'esercizio di autonomi poteri di spesa e l'adozione degli atti che impegnano l'Istituto verso l'esterno.

TITOLO II

IL MODELLO ISTITUZIONALE

ARTICOLO 4

Criteri generali delle attribuzioni

1. La funzione di indirizzo politico-amministrativo è svolta dagli Organi dell'Istituto in conformità alle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento.

2. I poteri di amministrazione e di gestione spettano in via esclusiva ai dirigenti, sulla base e nei limiti delle attribuzioni individuate dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, da specifiche disposizioni di legge o contrattuali e dalle presenti disposizioni.

CAPO PRIMO

GLI ORGANI DI GOVERNO

ARTICOLO 5

Gli Organi

Sono Organi dell'Istituto:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza;
- c) il Collegio dei Sindaci;
- d) il Direttore Generale.

ARTICOLO 6

Il Presidente

1. Ha la rappresentanza legale dell'Istituto che, in caso di assenza o impedimento, può delegare - per un tempo limitato e per oggetti definiti - al Direttore Generale ed ai dirigenti preposti alle unità centrali e regionali e ai coordinatori generali dei rami professionali.

2. Cura i rapporti dell'Istituto con gli Organi istituzionali nazionali ed internazionali e con gli altri Enti pubblici e privati rilevanti per l'Istituto.

3. Firma gli atti e documenti che comportano impegni con soggetti terzi pubblici e privati, ferme restando le specifiche disposizioni conferite dalla legge alla dirigenza.

4. Rappresenta l'Istituto nelle trattative sindacali a livello nazionale.

5. Ha il potere di promuovere e resistere alle liti, di conciliare e transigere, avvalendosi degli avvocati dipendenti dell'Istituto e solo in casi eccezionali di avvocati del libero foro, ferma restando la potestà attribuita in materia ai dirigenti di uffici di livello generale dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

6. Può assistere alle sedute del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.

7. Nomina, d'intesa con il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, i componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV).

8. Nomina e presiede il Comitato Scientifico.

9. Nell'osservanza degli indirizzi generali fissati dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché le variazioni di bilancio.

10. Nell'ambito della programmazione definita, nel rispetto dei limiti degli stanziamenti di bilancio, attribuisce al Direttore Generale le risorse finanziarie da destinare ai singoli centri di responsabilità e di spesa per il conseguimento degli obiettivi assegnati e per la gestione operativa delle attività.

11. Trasmette trimestralmente al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza una relazione predisposta dal Direttore Generale sull'attività svolta - con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario - nonché qualsiasi altra relazione che sia richiesta dal suddetto Consiglio.

12. Approva, stabilendo le relative priorità, i piani annuali di attività e i piani di impiego dei fondi disponibili.

13. Determina gli atti regolamentari e le decisioni in materia di atti normativi e dei relativi atti d'indirizzo interpretativo.

14. Determina, su proposta del Direttore Generale, in merito all'organizzazione e alle strutture dell'Istituto.

15. Determina i criteri generali per l'assegnazione delle funzioni, per i trasferimenti e per l'attribuzione della retribuzione di posizione e di risultato per le qualifiche dirigenziali.

16. Determina, su proposta del Direttore Generale, nell'ambito della programmazione triennale, il fabbisogno del personale, provvedendo alla relativa verifica periodica. Adotta i piani pluriennali e annuali di acquisizione delle risorse umane.

17. Conferisce, su proposta del Direttore Generale, gli incarichi di livello dirigenziale generale e sottoscrive i relativi contratti individuali di lavoro.

18. Approva le tariffe dei premi e dei contributi nell'osservanza dei programmi e degli indirizzi generali del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.

19. Decide i ricorsi contro i provvedimenti riguardanti l'applicazione delle Tariffe dei premi assicurativi ex D.P.R. 14 maggio 2001, n.314.

20. Propone, entro 30 giorni dalla scadenza, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali la nomina del Direttore Generale; designa, su proposta dello stesso, il dirigente di ruolo titolare di incarico di livello generale che svolge le funzioni di vicario del Direttore Generale.

21. Esercita inoltre ogni altra funzione di indirizzo politico-amministrativo che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri Organi dell'Istituto.

ARTICOLO 7

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

1. Definisce il programma generale e le linee di indirizzo dell'Ente; sulla base del documento programmatico generale approva la Relazione Programmatica contenente gli obiettivi strategici pluriennali.

2. Approva in via definitiva il bilancio preventivo, le relative variazioni, nonché il conto consuntivo, i piani pluriennali e i criteri generali di investimento e disinvestimento predisposti dal Presidente.

3. Esercita le funzioni di vigilanza, avvalendosi anche dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV), acquisendo i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse.

4. Partecipa al procedimento di nomina del Presidente dell'Istituto con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

5. Designa un esperto quale membro del Comitato Scientifico.

6. Provvede, almeno 30 giorni prima della naturale scadenza, ovvero entro 10 giorni dall'anticipata cessazione del Presidente, ad informare il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali affinché si proceda alla nomina del nuovo titolare.

7. Emanava, anche su proposta del Presidente, le direttive di carattere generale relative a tutta l'attività dell'Istituto.

8. Elege, tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, il proprio Presidente. Su proposta del Presidente, elegge, tra i suoi membri, quello delegato a sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

9. Può avvalersi, in coerenza con la natura delle proprie funzioni di programmazione, di indirizzo e vigilanza, delle Strutture preposte alle funzioni di pianificazione e bilancio.

10. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni definisce in sede di autoregolamentazione la propria organizzazione interna, ivi comprese strutture e modalità di funzionamento.

11. Realizza l'intesa con il Presidente dell'Istituto per la nomina dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance.

ARTICOLO 8

Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale, come capo della struttura organizzativa dell'Ente, sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive impartite dal Presidente. Formula proposte, in particolare, in materia di ristrutturazione operativa dell'Istituto, di consistenza degli organici e di conferimento di incarichi relativi a funzioni dirigenziali di livello generale, esercitando ogni altro potere attribuitogli dal Presidente.

2. Ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi.

3. Assegna alla dirigenza le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli interventi programmati.

4. Dispone l'esecuzione dei provvedimenti degli Organi dell'Istituto.

5. Adotta, in attuazione dei criteri determinati dal Presidente, i provvedimenti in materia di assegnazione delle funzioni e di trasferimento dei dirigenti nonché quelli di attribuzione agli stessi della retribuzione di posizione e di risultato.

ARTICOLO 9

Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui all'art 2403 e seguenti del codice civile, nonché quelle previste dall'articolo 20 del Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n.123. I componenti del Collegio sindacale intervengono alle riunioni preliminari sugli atti più rilevanti convocate dal Presidente dell'Istituto, alle sedute del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e dei Comitati previsti per varie gestioni.

ARTICOLO 10

Il Magistrato della Corte dei Conti

La Corte dei Conti esercita il controllo continuativo sulla gestione dell'Istituto con le modalità previste dall'articolo 12 della Legge 21 marzo 1958, n. 259 e successive modificazioni.

ARTICOLO 11

Rapporti funzionali tra gli organi di governo

1. I rapporti funzionali tra gli organi di governo sono improntati ai doveri di leale collaborazione.
2. Il Presidente dell'Istituto dispone la trasmissione al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dei propri atti di determinazione.
3. In caso di non concordanza tra Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e Presidente sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo, nonché sui piani pluriennali e sui criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il Presidente dell'Istituto dispone la trasmissione degli atti al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali richiedendone l'intervento per la definitiva approvazione.
4. Il Presidente dell'Istituto e il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza realizzano l'intesa per la nomina dei componenti dell'OIV.
5. Il Presidente, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, il Direttore Generale, il Collegio dei Sindaci, nonché il Magistrato della Corte dei Conti utilizzano, per l'espletamento delle rispettive attribuzioni, anche i dati tecnici e le verifiche comparative dei costi e dei rendimenti e dello stato di attuazione degli obiettivi e della corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche elaborati dall'OIV.

CAPO SECONDO

GESTIONE E AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 12

Attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo

1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Nell'ambito delle rispettive competenze, adottano tutti gli atti ed i provvedimenti anche a rilevanza esterna, inerenti l'amministrazione, la gestione dei servizi e delle altre funzioni dell'Istituto.
2. A tal fine sono dotati di autonomi poteri di spesa, di organizzazione e di gestione delle risorse umane e strumentali, in ordine alle quali individuano ed istituiscono opportune forme e modalità di controllo.
3. I dirigenti esercitano i predetti poteri nel rispetto delle direttive di carattere generale formulate dagli Organi di governo dell'Istituto, sulla base della programmazione degli interventi e nei limiti delle risorse ad essi assegnate.

ARTICOLO 13

Funzioni dei Dirigenti di uffici dirigenziali generali

1. Ferme restando le competenze attribuite al Direttore Generale, i dirigenti di uffici dirigenziali generali, nell'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo fissato dagli Organi dell'Istituto, operano nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, a tal fine:

a) curano l'attuazione dei piani, dei programmi e dei budget sulla base delle direttive generali adottate dagli Organi titolari della funzione di indirizzo e di governo;

b) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici che rientrano nell'ambito della loro competenza;

c) conferiscono ai dirigenti assegnati alla propria struttura i relativi incarichi e la responsabilità di specifici progetti;

d) definiscono gli obiettivi che i responsabili degli uffici devono perseguire e assegnano le relative risorse umane, finanziarie e strumentali;

e) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;

f) adottano misure organizzative idonee a consentire la rilevazione degli andamenti gestionali e il raccordo interfunzionale nell'ambito della struttura affidata alla propria responsabilità anche mediante l'ottimizzazione dei processi di comunicazione;

g) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;

h) fermi restando i poteri del Presidente, legale rappresentante dell'Istituto, per gli affari di competenza promuovono e resistono alle liti, con poteri di conciliazione e transazione in sede giudiziale e stragiudiziale, avvalendosi, di norma, dei legali dipendenti dell'Istituto e rilasciando procura generale o speciale agli stessi;

i) definiscono, in relazione alla struttura di cui sono titolari, i criteri di organizzazione del lavoro e di gestione del personale anche nel rispetto dei principi di pari opportunità, con competenza anche per quanto attiene al trattamento economico accessorio del personale ed ai rapporti sindacali e di lavoro;

j) richiedono pareri alle strutture professionali e tecniche dell'Istituto e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

k) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti ed i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

l) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;

m) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;

n) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli Organismi internazionali nelle materie di competenza, secondo le specifiche direttive impartite dagli Organi;

o) formulano proposte ed esprimono pareri e valutazioni al Direttore Generale;

p) riferiscono periodicamente al Direttore Generale sull'attività svolta e sugli affari di maggiore rilevanza.

2. Per assicurare l'effettivo snellimento dell'azione amministrativa, la semplificazione dei relativi procedimenti ed il contenimento dei costi i dirigenti degli uffici dirigenziali generali esercitano i poteri di cui alle precedenti lettere b), c), f), g), i) del comma 1, assicurando il più ampio decentramento delle funzioni ai singoli centri di responsabilità.

3. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti agli uffici dirigenziali generali sono definitivi.

ARTICOLO 14

Funzioni dei Dirigenti

1. I dirigenti sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei risultati connessi alle funzioni loro attribuite.

2. Nell'attuazione dei programmi e dei progetti loro assegnati i dirigenti:

a) curano l'attuazione degli obiettivi e dei progetti assegnati, adottando, a tal fine, i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

b) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti di uffici dirigenziali generali;

c) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono nonché quella dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

d) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici che rientrano nell'ambito della loro competenza;

e) adottano misure organizzative idonee a consentire la rilevazione degli andamenti gestionali;

f) provvedono, nel rispetto del principio di pari opportunità, alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici ivi compresa l'attribuzione dei trattamenti economici accessori;

g) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti di uffici dirigenziali generali preposti alle strutture di riferimento.

ARTICOLO 15

Rapporti funzionali tra gli Organi di governo e la dirigenza

1. Il Direttore Generale propone al Presidente il conferimento degli incarichi relativi a funzioni dirigenziali di livello generale.

2. Il Direttore Generale adotta i necessari atti di indirizzo della dirigenza per l'esercizio uniforme dell'attività di gestione e coordina l'applicazione delle disposizioni normative e contrattuali.

3. Gli atti adottati dai dirigenti non possono essere revocati, riformati, avocati, né oggetto di riserva da parte degli Organi, salvo l'esercizio dell'autotutela.

4. In caso di inerzia o ritardo, il Direttore Generale fissa un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare il provvedimento; ove l'inerzia permanga o, in caso di grave inosservanza delle direttive generali ricevute suscettibili di produrre un pregiudizio all'interesse pubblico, il Direttore Generale può nominare un Commissario ad acta, scelto tra i dirigenti di uffici dirigenziali generali dell'Istituto, informando contestualmente il Presidente.

5. Il Direttore Generale risponde personalmente al Presidente del mancato esercizio dell'azione di verifica sull'attività della dirigenza.

6. I dirigenti titolari di centri di responsabilità che vengono a conoscenza direttamente o indirettamente di fatti che diano luogo a responsabilità amministrativo-contabile ai sensi della vigente normativa, debbono darne immediata denuncia al competente procuratore regionale della Corte di Conti, con contestuale comunicazione al dirigente di ufficio dirigenziale generale competente nonché all'Ufficio competente in materia di disciplina, indicando gli elementi raccolti per l'accertamento delle eventuali responsabilità e per la determinazione dei danni. Se il fatto è imputabile a dirigente, la denuncia è effettuata dal dirigente di ufficio dirigenziale generale responsabile della struttura cui il dirigente è assegnato. Se il fatto è imputabile a dirigente di ufficio dirigenziale generale, la denuncia è effettuata dal Direttore Generale.

ARTICOLO 16

Disposizioni in materia di dirigenza

Il ruolo della dirigenza, il conferimento degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale sono disciplinati dalla normativa vigente in materia e dalle disposizioni adottate con specifico Regolamento.

ARTICOLO 17

Ruolo e responsabilità dei professionisti

1. I professionisti, nell'ambito dell'autonomia prevista dalle norme deontologiche che regolano l'esercizio di ciascuna professione, svolgono la propria attività in una logica di piena integrazione tra apporto tecnico-specialistico e processi lavorativi aziendali, ai fini del miglioramento dei livelli di efficacia, efficienza, economicità e qualità dei servizi istituzionali.

2. Nell'elaborazione dei budget i dirigenti di Strutture centrali e regionali tengono conto delle indicazioni dei Coordinatori generali e dei Coordinatori regionali di ciascuna area professionale. Ai Coordinatori generali è assegnato un budget per le relative spese di funzionamento.

3. I Coordinatori, generali e regionali, sono responsabili della qualità del servizio professionale prestato e della funzionalità della struttura professionale coordinata.

TITOLO III

IL MODELLO ORGANIZZATIVO

ARTICOLO 18

Principi generali

Il modello organizzativo dell'Istituto è definito in conformità alle vigenti disposizioni di legge e dei principi fondamentali di cui all'art.2 del presente Regolamento.

L'ASSETTO STRUTTURALE

ARTICOLO 19

Organismo Indipendente di Valutazione della Performance

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, istituito ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo n. 150/2009, esercita in piena autonomia i compiti di cui al comma 4 della stessa disposizione, nonché le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo n. 286/99.

2. È un organismo collegiale composto da tre membri di cui uno interno appartenente ai ruoli della dirigenza di II fascia dell'Istituto, al quale è attribuita una specifica posizione funzionale di livello dirigenziale non generale che si configura come "Unità organizzativa semplice".

3. Nell'esercizio delle funzioni di controllo strategico l'Organismo agisce in stretto rapporto con il Presidente dell'Istituto e con il CIV, ai quali risponde direttamente. Riferisce in via riservata ai predetti Organi sulle risultanze delle analisi effettuate, con relazioni generali periodiche, rapporti, note tecniche e proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione. Ove richieste dal Presidente dell'Istituto e dal CIV svolge analisi su politiche e programmi specifici dell'Ente e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni.

ARTICOLO 20

Comitato Scientifico

1. I componenti del Comitato Scientifico, scelti tra esperti in possesso di elevata qualificazione tecnico-scientifica e adeguata esperienza, sono nominati dal Presidente, che assume la presidenza del Comitato.

2. La partecipazione al Comitato Scientifico è di natura onorifica.

3. Il Comitato dura in carica tre anni ed è composto:

a) da un esperto designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

b) da un esperto designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) da un esperto designato dal Ministro della salute;

d) da un esperto designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

e) da un esperto designato dal Presidente;

f) da un esperto designato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente di livello dirigenziale non generale.

4. Il Direttore generale può assistere alle sedute del Comitato.

5. Il Comitato Scientifico:

a) esprime parere sul Piano triennale delle attività di ricerca tenuto conto dell'impostazione, della rilevanza, della qualità tecnica e metodologica dei progetti di ricerca ricompresi nel "Piano" medesimo;

b) esprime parere su progetti di collaborazione con organismi nazionali e internazionali, pubblici o privati;

c) esprime parere su progetti di ricerca da presentare per la partecipazione a "bandi" regionali, nazionali e internazionali, compatibilmente con i termini ivi previsti;

d) esprime parere sulle materie per le quali assegnare le borse di studio;

e) esprime annualmente parere sull'attività delle strutture tecnico-scientifiche sulla base dei criteri fissati dal Comitato medesimo;

f) svolge, su richiesta del Presidente, attività di consulenza in ordine a specifiche problematiche.

6. Il Comitato si riunisce di norma ogni tre mesi e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario.

7. In caso di assenza del Comitato è facoltà dell'Amministrazione procedere indipendentemente dall'espressione dei pareri previsti dal presente articolo.

ARTICOLO 21

Strutture di supporto agli Organi e al Magistrato della Corte di Conti

1. Il Presidente dell'Istituto, il Direttore Generale, il Collegio dei Sindaci e il Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo si avvalgono di proprie Segreterie tecniche.

2. I compiti delle segreterie tecniche sono indicati nell'allegato A al presente regolamento.

3. Il Presidente si avvale di un Ufficio Audit i cui compiti sono indicati nell'allegato A al presente regolamento.

ARTICOLO 22

Struttura tecnico-amministrativa del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

1. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza si avvale di una Struttura tecnico amministrativa di servizio.

2. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, in sede di autoregolamentazione, definisce la composizione, l'organizzazione e le modalità di svolgimento dei compiti della Struttura.

ARTICOLO 23

Struttura di supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione della performance

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione della performance si avvale di un Struttura di supporto affidata al dirigente di II fascia dell'Istituto che esercita la funzione di membro interno dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance.

2. I compiti della Struttura di supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione della performance sono indicate nell'allegato A al presente regolamento.

ARTICOLO 24

Il Capo Ufficio Stampa

1. Gli Organi dell'Istituto si avvalgono di un Capo Ufficio Stampa.
2. Il Capo Ufficio Stampa, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, cura i rapporti con i media e l'informazione giornalistica interna. Organizza conferenze stampa e redige comunicati stampa.

ARTICOLO 25

Casellario Centrale Infortuni

1. Il Casellario centrale infortuni opera sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e espleta i compiti affidati dal Decreto legislativo n.38/2000, avvalendosi della struttura e delle risorse organizzative messe a disposizione dall'Inail. E' responsabile dell'acquisizione e classificazione delle informazioni relative agli infortuni lavorativi ed extralavorativi con esito di invalidità permanente. Governa le procedure per il trattamento dei dati e per i collegamenti con i sistemi esterni. Gestisce la banca dati ed i rapporti con gli Organismi assicurativi esterni. È affidato alla responsabilità di un Dirigente dell'Istituto con incarico dirigenziale di livello non generale.

2. Il Dirigente responsabile del Casellario dispone e gestisce i provvedimenti di spesa rientranti nelle attribuzioni, utilizzando le modalità e procedure contabili adottate dall'Istituto. Le spese sostenute per lo sviluppo ed il funzionamento del Casellario sono anticipate dall'Istituto e rimborsate a seguito di ripartizioni fra gli utenti di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo n.38/2000.

3. La composizione e il funzionamento del Casellario sono disciplinati con apposito regolamento adottato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

ARTICOLO 26

L'assetto territoriale

L'assetto territoriale dell'Istituto si articola in:

- a) Direzione Generale;
- b) Direzioni Regionali;
- c) Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano;

- d) Sede Regionale di Aosta;
- e) Direzioni Territoriali.

SEZIONE I

LA DIREZIONE GENERALE

ARTICOLO 27

Funzioni della Direzione Generale

La Direzione Generale svolge funzioni di direzione, coordinamento, indirizzo, programmazione e controllo, per l'attuazione delle direttive degli Organi. Svolge compiti di presidio e di gestione accentrata in ordine a determinate materie o funzioni.

ARTICOLO 28

Articolazione organizzativa

La Direzione Generale si articola al suo interno in:

- a) Direzioni Centrali: affidate alla responsabilità di dirigenti con incarico di livello dirigenziale generale. I dirigenti responsabili di Direzioni Centrali assumono la denominazione di Direttori Centrali;
- b) Servizi: affidati alla responsabilità di un dirigente con incarico di livello dirigenziale non generale. I dirigenti responsabili di Servizi assumono la denominazione di Capi Servizio;
- c) Dipartimenti di Ricerca: coordinati da un dirigente di ricerca o da un dirigente tecnologo. I dirigenti responsabili dei Dipartimenti di Ricerca assumono la denominazione di Direttori Dipartimentali;
- d) Sovrintendenza Sanitaria Centrale: coordinata da un dirigente medico di secondo livello che assume la denominazione di Sovrintendente Sanitario Centrale;
- e) Avvocatura Generale: coordinata da un professionista del ramo legale che assume la denominazione di Avvocato Generale;
- f) Consulenze professionali Centrali: coordinate da professionisti che assumono la denominazione di Coordinatori Generali.

ARTICOLO 29

Le Direzioni Centrali

1. Le Direzioni Centrali hanno competenza per specifiche materie o funzioni; elaborano le relative proposte di piano, programma e budget e rispondono del raggiungimento degli obiettivi assegnati.
2. Svolgono funzioni di programmazione, indirizzo normativo e operativo, monitoraggio, analisi e sviluppo di nuovi prodotti e attività di gestione accentrata.
3. Curano, per il tramite del Direttore Generale, i rapporti con gli altri Organi dell'Istituto.
4. Curano, altresì, i rapporti con soggetti esterni e con organismi nazionali e internazionali finalizzati all'esercizio delle proprie funzioni.
5. Le Direzioni Centrali sono articolate in Uffici che curano specifici ambiti di competenza.
6. La denominazione, le competenze delle Direzioni Centrali e il numero degli Uffici in cui sono articolate sono riportati nell'allegato A del presente Regolamento.
7. La denominazione e le competenze degli Uffici delle Direzioni Centrali sono disposte dal Direttore Generale, su proposta del Direttore Centrale competente d'intesa con il Direttore Centrale per l'Organizzazione Digitale.
8. I Responsabili degli Uffici adottano i provvedimenti organizzativi necessari alla gestione delle attività loro attribuite.

ARTICOLO 30

I Servizi

1. I Servizi sono strutture autonome e svolgono compiti di gestione accentrata o di presidio di funzioni che richiedono specifiche competenze e rispondono del loro operato direttamente al Direttore Generale.
2. Elaborano le proprie proposte di piano, programma e budget e rispondono del raggiungimento degli obiettivi assegnati.
3. Le denominazioni, le competenze dei Servizi e il numero degli Uffici in cui possono essere articolati sono riportati nell'allegato A del presente Regolamento.
4. La denominazione e le competenze degli Uffici in cui possono essere articolati i Servizi sono disposte dal Direttore Generale, su proposta del Capo Servizio competente d'intesa con il Direttore Centrale per l'Organizzazione Digitale.
5. I Responsabili dei Servizi adottano i provvedimenti organizzativi necessari alla gestione delle attività loro attribuite.

ARTICOLO 31

I Dipartimenti di Ricerca

1. I Dipartimenti di Ricerca sono strutture dotate di autonomia tecnico-scientifica collocate in posizione di staff al Direttore Generale e svolgono attività di ricerca, studio, sperimentazione, consulenza, assistenza tecnica e innovazione tecnologica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Elaborano i piani di attività e ne assicurano l'attuazione.
3. Nell'ambito delle attività tecnico-scientifiche di competenza, promuovono collaborazioni e relazioni con enti terzi, nazionali e internazionali.
4. I Dipartimenti di Ricerca sono articolati in Laboratori e Sezioni Tecnico-Scientifiche.
5. La denominazione, le competenze dei Dipartimenti di Ricerca e il numero dei Laboratori e delle Sezioni Tecnico-Scientifiche sono riportati nell'allegato A del presente Regolamento.
6. La denominazione e le competenze dei Laboratori e delle Sezioni Tecnico-Scientifiche sono disposte dal Direttore Generale su proposta del Direttore Dipartimentale competente, d'intesa con il Direttore Centrale per l'Organizzazione Digitale.

ARTICOLO 32

La Sovrintendenza Sanitaria Centrale

1. La Sovrintendenza Sanitaria Centrale è una struttura dotata di autonomia professionale collocata in posizione di staff al Direttore Generale. È responsabile della funzione sanitaria dell'Istituto e concorre al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente.
2. Svolge, nell'ambito delle proprie competenze, funzioni di indirizzo, programmazione, monitoraggio al fine di assicurare l'omogeneità e il miglioramento continuo delle prestazioni sanitarie.
3. La Sovrintendenza Sanitaria Centrale è articolata in Settori definiti in base alle esigenze di governo delle funzioni sanitarie dell'Istituto.
4. Le competenze della Sovrintendenza Sanitaria Centrale e il numero dei Settori in cui è articolata sono riportati nell'allegato A del presente Regolamento.
5. La denominazione e le competenze dei Settori della Sovrintendenza Sanitaria Centrale sono disposte dal Direttore Generale su proposta del Sovrintendente Sanitario Centrale, d'intesa con il Direttore Centrale per l'Organizzazione Digitale.
6. Al Sovrintendente Sanitario Centrale è affidato un budget per le spese di funzionamento della struttura.

ARTICOLO 33

L'Avvocatura Generale

1. L'Avvocatura Generale è una struttura dotata di autonomia professionale e, unitamente alle articolazioni territoriali dell'Avvocatura dell'Istituto, è collocata in posizione di staff al Presidente e al Direttore Generale. È responsabile della funzione legale dell'Istituto e concorre al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente.

2. Svolge, nell'ambito delle proprie competenze, funzioni di indirizzo, programmazione, monitoraggio al fine di assicurare l'omogeneo svolgimento della funzione sul territorio.

3. L'Avvocatura Generale è articolata in Settori definiti in base alle esigenze di governo della funzione legale dell'Istituto.

4. Le competenze dell'Avvocatura Generale e il numero dei Settori in cui è articolata sono riportati nell'allegato A del presente Regolamento.

5. La denominazione e le competenze dei Settori dell'Avvocatura Generale sono disposte dal Direttore Generale su proposta dell'Avvocato Generale, d'intesa con il Direttore Centrale per l'Organizzazione Digitale.

6. All'Avvocato Generale è affidato un budget per le spese di funzionamento della struttura.

ARTICOLO 34

Le Consulenze professionali Centrali

1. Le Consulenze professionali Centrali sono strutture dotate di autonomia professionale e concorrono al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente; sono articolate in Settori individuati sulla base dei bisogni delle strutture assistite, così da integrarsi pienamente nei processi produttivi ai quali concorrono con l'apporto dei singoli professionisti.

2. Le competenze delle Consulenze professionali Centrali e il numero dei Settori in cui sono articolate sono riportati nell'allegato A del presente Regolamento.

3. Le Consulenze professionali Centrali sono:

a) Consulenza Statistico Attuariale. È collocata in posizione di staff al Direttore Generale. La denominazione e le competenze dei Settori della Consulenza Statistico Attuariale sono disposte dal Direttore Generale su proposta del Coordinatore Generale, d'intesa con il Direttore Centrale per l'Organizzazione Digitale. Al Coordinatore Generale è affidato un budget per le spese di funzionamento della struttura.

b) Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione. È collocata in posizione di staff al Direttore Generale. La denominazione e le competenze dei

Settori della Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione sono disposte dal Direttore Generale su proposta del Coordinatore Generale, d'intesa con il Direttore Centrale per l'Organizzazione Digitale. Al Coordinatore Generale è affidato un budget per le spese di funzionamento della struttura.

c) Consulenza Tecnica per l'Edilizia. È collocata in posizione di staff alla Direzione Centrale Patrimonio. La denominazione e le competenze dei Settori della Consulenza Tecnica per l'Edilizia sono disposte dal Direttore Generale su proposta del Coordinatore Generale, d'intesa con il Direttore Centrale Patrimonio e il Direttore Centrale per l'Organizzazione Digitale. Al Direttore Centrale Patrimonio è affidato un budget anche per le spese di funzionamento della Consulenza Tecnica per l'Edilizia.

d) Consulenza per l'Innovazione Tecnologica. È collocata in posizione di staff alla Direzione Centrale per l'Organizzazione Digitale. La denominazione e le competenze dei Settori della Consulenza per l'Innovazione Tecnologica sono disposte dal Direttore Generale su proposta del Coordinatore Generale, d'intesa con il Direttore Centrale per l'Organizzazione Digitale. Al Direttore Centrale per l'Organizzazione Digitale è affidato un budget anche per le spese di funzionamento della Consulenza per l'Innovazione Tecnologica.

SEZIONE II

LE DIREZIONI REGIONALI

ARTICOLO 35

Funzioni delle Direzioni Regionali

Le Direzioni Regionali sono responsabili del governo del territorio di competenza e assicurano, per il tramite delle Direzioni Territoriali, l'erogazione dei servizi istituzionali. A tal fine:

a) svolgono funzioni di programmazione, organizzazione, e controllo, concorrendo alla definizione dei fabbisogni e assicurando l'effettuazione delle attività di supporto e l'acquisizione dei beni e servizi non accentrati presso la Direzione Generale per l'intero territorio di competenza;

b) assicurano la gestione e lo sviluppo delle risorse umane nonché le relazioni sindacali, per quanto di competenza;

c) coordinano l'operato delle Direzioni Territoriali e forniscono il supporto normativo e operativo, garantendo l'omogeneità dei servizi istituzionali sul territorio;

d) assicurano il governo, la qualità e l'omogeneità delle attività sanitarie sul territorio, tramite le Sovrintendenze Sanitarie Regionali, con attenzione alle prospettive di sviluppo emergenti in termini di cura, riabilitazione e reinserimento;

e) assicurano il coordinamento delle azioni prevenzionali sul territorio e curano la formazione, l'informazione, la consulenza e l'assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

f) provvedono alla definizione dei piani di vigilanza e alla loro attuazione attraverso il coordinamento diretto delle attività svolte dagli Ispettori di vigilanza;

g) provvedono alla gestione di fasi di processi produttivi, valorizzando le professionalità con elevata specializzazione;

h) curano nell'ambito del territorio di competenza, i rapporti con soggetti pubblici e privati e con organismi nazionali ed internazionali;

i) svolgono le attività in materia di verifica, certificazione e ricerca tramite le Unità Operative Territoriali di Certificazione, Verifica e Ricerca;

j) assicurano l'esercizio della funzione legale e l'omogeneo svolgimento della medesima sul territorio di competenza, tramite le Avvocature Regionali, nonché, ove previste, le Avvocature Distrettuali;

k) assicurano lo svolgimento delle funzioni consulenziali tramite le Consulenze professionali Regionali.

ARTICOLO 36

Articolazione organizzativa

1. In relazione alla dimensioni e al grado di complessità gestionale, le Direzioni Regionali sono suddivise nelle seguenti tipologie:

a) Direzioni Regionali affidate alla responsabilità di un dirigente di livello dirigenziale generale e articolate in n. 2 uffici dirigenziali di livello non generale: Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Sicilia, Veneto;

b) Direzioni Regionali affidate alla responsabilità di un dirigente di livello dirigenziale generale e articolate in n. 1 ufficio dirigenziale di livello non generale e n. 1 ufficio non dirigenziale: Calabria, Liguria, Marche, Sardegna;

c) Direzioni Regionali affidate alla responsabilità di un dirigente di livello dirigenziale non generale e articolate in n. 1 ufficio dirigenziale di livello non generale e n. 1 ufficio non dirigenziale: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia;

d) Direzione Regionale affidata alla responsabilità di un dirigente di livello dirigenziale non generale e articolata in n. 2 uffici non dirigenziali: Umbria;

e) Direzioni Regionali cui competono altresì le funzioni di unica Direzione Territoriale presente sul territorio regionale, affidate alla responsabilità di un dirigente di livello dirigenziale non generale: Molise, Basilicata.

2. I dirigenti responsabili delle Direzioni Regionali assumono la denominazione di Direttori Regionali.

3. Sono previste inoltre:

a) Le Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano, affidate alla responsabilità di dirigenti di livello dirigenziale non generale che assumono la denominazione di Direttori Provinciali;

b) la Sede Regionale di Aosta, affidata alla responsabilità di un dirigente di livello dirigenziale non generale che assume la denominazione di Direttore della Sede Regionale.

4. Le Direzioni Regionali si articolano in:

a) Uffici: affidati alla responsabilità di dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale ovvero di funzionari; i responsabili degli Uffici assumono rispettivamente la denominazione di Direttore e Responsabile dell'Ufficio;

b) Sovrintendenze Sanitarie Regionali: coordinate da dirigenti medici di secondo livello che assumono la denominazione di Sovrintendente Sanitario Regionale;

c) Avvocature Regionali e, ove presenti, Avvocature Distrettuali: coordinate da professionisti del ramo legale che assumono rispettivamente la denominazione di Coordinatore regionale e Coordinatore distrettuale;

d) Consulenze professionali Regionali: coordinate da professionisti che assumono la denominazione di Coordinatori regionali;

e) Unità Operative Territoriali di Certificazione, Verifica e Ricerca: coordinate da ricercatori o tecnologi che assumono la denominazione di Direttori di unità territoriale;

f) Direzioni Territoriali: affidate alla responsabilità di dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale che assumono la denominazione di Direttori Territoriali.

ARTICOLO 37

Gli Uffici delle Direzioni Regionali

1. Gli Uffici delle Direzioni Regionali assicurano lo svolgimento di tutte le attività connesse alle funzioni di cui all'art 35.

2. La denominazione e le competenze degli Uffici sono disposte dal Direttore Generale su proposta del Direttore Regionale, d'intesa con il Direttore Centrale per l'Organizzazione Digitale.

ARTICOLO 38

Sovrintendenze Sanitarie Regionali

Le Sovrintendenze Sanitarie Regionali si configurano come strutture in

staff al Direttore Regionale. Assicurano il governo delle attività sanitarie sul territorio, definendone il piano di attività per il raggiungimento dei relativi obiettivi; coordinano l'attività delle Strutture Sanitarie preposte all'erogazione delle prestazioni sanitarie sul territorio. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi della Direzione Regionale.

ARTICOLO 39

Avvocature Regionali

Le Avvocature Regionali e Provinciali di Trento e Bolzano, quali articolazioni territoriali dell'Avvocatura dell'Istituto, si configurano come strutture in staff al Presidente dell'Istituto, al Direttore Generale e al Direttore Regionale. Nelle regioni con più distretti di Corte di Appello, sono presenti Avvocature Distrettuali, che svolgono funzioni analoghe a quelle dell'Avvocatura Regionale con competenza per gli affari legali concernenti le Sedi comprese nella circoscrizione della relativa Corte di Appello. Assicurano il governo della funzione legale sul territorio, garantendo l'assistenza e la consulenza nonché la difesa e la rappresentanza in giudizio, e concorrono al raggiungimento degli obiettivi della Direzione Regionale.

ARTICOLO 40

Le Consulenze professionali Regionali

1. Le Consulenze professionali Regionali si configurano come strutture in staff al Direttore Regionale e forniscono il necessario apporto tecnico-specialistico per il conseguimento degli obiettivi prefissati, secondo un'ottica d'integrazione con l'attività delle altre funzioni dell'Istituto.

2. Le Consulenze professionali Regionali sono le seguenti:

a) Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione Regionale. Assicura la funzione tecnica di rilevazione degli elementi per la valutazione del rischio professionale ai fini dell'applicazione della normativa in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e concorre allo svolgimento della funzione prevenzionale. Può svolgere, inoltre, le attività tecniche necessarie alla realizzazione di altre funzioni istituzionali;

b) Consulenza Tecnica per l'Edilizia Regionale. Svolge le attività tecniche per la gestione del patrimonio immobiliare. Collabora alla predisposizione delle proposte finalizzate alla definizione dei piani di investimento e della programmazione triennale dei lavori pubblici e concorre allo svolgimento della funzione prevenzionale. Può svolgere, inoltre, le attività tecniche necessarie alla realizzazione di altre funzioni istituzionali.

ARTICOLO 41

Unità Operative Territoriali di certificazione, verifica e ricerca

1. Le Unità Operative Territoriali di certificazione, verifica e ricerca si configurano come strutture in staff al Direttore Regionale e garantiscono le attività di accertamento tecnico, certificazione, controllo, ispezione e verifica di conformità di attrezzature, macchine e impianti, nonché di supporto tecnico per la sorveglianza del mercato.

2. Svolgono, attività di ricerca, studio, sperimentazione, consulenza tecnica e innovazione tecnologica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di vita e negli insediamenti antropici in raccordo con i Dipartimenti di Ricerca.

3. Possono svolgere, inoltre, le attività tecniche necessarie alla realizzazione di altre funzioni istituzionali.

SEZIONE III

LE DIREZIONI TERRITORIALI

ARTICOLO 42

Funzioni delle Direzioni Territoriali

1. Le Direzioni Territoriali garantiscono la gestione dell'attività assicurativa e la tutela nei confronti dei lavoratori, attraverso un "sistema integrato" di interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro, di prestazioni sanitarie ed economiche e di reinserimento sociale e lavorativo.

2. A tal fine:

a) assicurano la gestione del rapporto assicurativo;

b) assicurano il coordinamento delle azioni prevenzionali sul territorio e curano la formazione, l'informazione, la consulenza e l'assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

c) erogano le prestazioni economiche, sanitarie e per il reinserimento sociale e lavorativo;

d) concorrono alla definizione della programmazione della Direzione Regionale;

e) sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi di produzione assegnati;

f) assicurano il governo delle risorse umane e le relazioni sindacali, per quanto di competenza;

g) possono realizzare sinergie con soggetti pubblici e privati per il miglioramento dei servizi resi all'utenza e per l'incremento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione gestionale.

ARTICOLO 43

Articolazione organizzativa

1. Il presidio del territorio è garantito dalle Direzioni Territoriali, articolate in Sedi locali, definite in base ai carichi di lavoro, al bacino di utenza e alle caratteristiche del territorio.

2. La Direzione Territoriale può avere competenza sub-provinciale, provinciale o ultra-provinciale e assicura i servizi alle aziende e ai lavoratori.

3. In relazione ai criteri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, le Direzioni Territoriali si articolano in:

a) Direzione Territoriale composta da un'unica Sede locale affidata alla responsabilità del Dirigente;

b) Direzione Territoriale composta da una pluralità di Sedi locali che, oltre alla sede affidata alla responsabilità del Dirigente, comprende anche sedi affidate alla responsabilità di un Funzionario in posizione apicale o di un Funzionario con posizione organizzativa di primo livello, che rispondono al Direttore Territoriale.

4. Le funzioni di governo e coordinamento di tutte le Sedi locali in cui si articola la Direzione Territoriale, nonché il sistema delle relazioni con le parti sociali e le autorità del territorio, sono assicurate dal Direttore Territoriale, che risponde direttamente al Direttore Regionale.

5. Le Sedi locali sono dotate di Unità socio sanitarie complesse o semplici in funzione dei carichi di lavoro, del bacino di utenza e delle caratteristiche del territorio.

6. Le Direzioni Regionali, al fine di garantire ai lavoratori la prossimità dei servizi, con particolare riferimento a quelli sanitari, possono prevedere nell'ambito dell' articolazione delle Direzioni Territoriali e previa valutazione della Direzione Centrale per l'Organizzazione Digitale – anche attraverso sinergie con soggetti pubblici o privati – l'apertura sul territorio di strutture flessibili, denominate "Agenzie".

ARTICOLO 44

Assetto delle Direzioni Territoriali

1. Il Direttore Generale dispone, su proposta della Direzione Centrale per l'Organizzazione Digitale, sentito il Direttore Regionale territorialmente competente, l'articolazione delle Direzioni Territoriali e le successive variazioni del loro assetto.

2. Il Direttore Regionale territorialmente competente, previa valutazione della Direzione Centrale per l'Organizzazione Digitale, dispone l'apertura e la chiusura delle Agenzie.

ARTICOLO 45

Comitati Consultivi Provinciali

1. L'attività dei Comitati Consultivi Provinciali, nell'ambito delle attribuzioni previste dalla Legge n. 1712/1962, è regolamentata dalle norme di funzionamento approvate con delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n.5/2012.

2. Le relazioni con i Comitati Consultivi Provinciali sono gestiti dal Dirigente della Direzione territoriale competente.

TITOLO IV

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER L'ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI DELL'ISTITUTO

ARTICOLO 46

Regolamento sull'Ordinamento amministrativo/contabile

Le norme sull'Ordinamento amministrativo/contabile dell'Istituto si conformano ai principi fondamentali di cui all'articolo 2 del presente Regolamento nonché ai seguenti principi generali:

a) definizione del quadro di riferimento programmatico triennale e annuale per la gestione;

b) individuazione delle competenze e delle responsabilità nelle singole aree d'intervento, con specifico riferimento ai responsabili titolari del potere di spesa;

c) autonomia gestionale e negoziale dei centri di responsabilità e di spesa;

d) annualità, unità, integrità, pubblicità, veridicità e specificazione del bilancio di previsione;

- e) sollecita acquisizione delle entrate e tempestiva liquidazione delle prestazioni e delle spese, anche al fine di contenere residui di bilancio;
- f) pubblicità delle procedure contabili;
- g) divieto di gestioni fuori bilancio;
- h) costante azione di controllo sui risultati di gestione.

ARTICOLO 47

Regolamenti sull'accesso ai documenti amministrativi e sulla tutela della riservatezza delle informazioni

I Regolamenti sull'accesso ai documenti amministrativi e sulla tutela della riservatezza delle informazioni sono emanati, in coerenza con i principi generali di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, a tutela:

- a) delle esigenze dell'utenza di accedere ai servizi, ai processi e alle informazioni, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;
- b) delle esigenze di riservatezza delle informazioni personali, con particolare riguardo ai dati personali nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni.

ARTICOLO 48

Contratto Integrativo Aziendale

1. Il Contratto Integrativo Aziendale, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale, con le sue componenti incentivanti sul piano economico e professionale, costituisce strumento essenziale per la realizzazione degli obiettivi delle Strutture.

2. Coerentemente con le finalità attribuite al Contratto Integrativo Aziendale, le previsioni del presente Regolamento intendono valorizzare autonomia e responsabilità della Dirigenza già nel processo di contrattazione, al fine di assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi, incentivando l'impegno del personale e la qualità dei risultati di produzione.